



COMUNE DI ROIO DEL SANGRO

Provincia di Chieti

Comune di Roio del Sangro

66040

e-mail: comunediroidelsangro@Virgilio.it

Tel. 0872/948142

C.C.P. 10706661

Cod. Fisc. 8100301 069 1

P. IVA 0147174 069 4

Fax 0872/948566

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° : 20 DEL 21.10.2014

OGGETTO: Approvazione Tariffe TARI anno 2014 e determinazione rate e scadenze anno 2014.

L'anno **duemilaquattordici**, addi **ventuno** del mese di **ottobre** alle ore 16,00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati in seduta ordinaria ed in prima convocazione i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
RAMONDELLI Sabatino	X	
CAVORSO Giuseppe		X
DE SANCTIS Isabella	X	
SCARCI Mario	X	
DI CARLO Margherita		X
CESE Domenico	X	
MONACO Angelomaria	X	
	5	2

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dott. Nicola DI FRANCESCO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Sabatino RAMONDELLI** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Visto l'art. 1 – comma 639 – della legge n. 147/2013 che istituisce, con decorrenza 01.01.2014, l'Imposta Unica Municipale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1 – comma 704 – della legge n. 147/2013 con il quale è stata abrogata la Tassa sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), istituita dall'art. 14 del DL n. 201/2011;

Visti i commi da 639 a 704 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono disposizioni sulla TARI;

Visto il comma 682 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che il Comune deve approvare il regolamento di disciplina della IUC, ai sensi dell'art. 52 del DLGS n. 446/1997, ed in particolare il regolamento della TARI con il quale:

- Fissare i criteri di determinazione delle tariffe;
- Determinare la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;
- Disciplinare le riduzioni tariffarie e le esenzioni;
- Individuare categorie di attività produttive di rifiuti speciali alla quali applicare percentuali di riduzione delle superfici;

Visti i commi 659-660 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, in base ai quali il Comune può con il regolamento prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni;

Visto l'art. 1 – comma 651 – della legge n. 147/2013 il quale dispone che la tariffa della tassa sui rifiuti va commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento approvato con il DPR n. 158 del 27.04.1998 recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Considerato che con il metodo normalizzato la tariffa deve coprire il 100% dei costi di gestione del servizio, così come individuati con l'approvazione del piano finanziario;

Visto l'art. 1 – comma 169 – della legge n. 296/2006 con il quale si dispone che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote dei tributi entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione; deliberazioni che, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento; i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 14 – comma 15 – del DL n. 201/2011 il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alla entrate debbono essere trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52 – comma 2 – del DLGS n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; il mancato invio nei termini indicati, determina l'applicazione del blocco dei trasferimenti statali, a qualsiasi titolo dovuti;

Considerato che è stato differito al 30.09.2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2014;

Vista la deliberazione consiliare n. 18 adottata in data odierna, con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti;

Vista la deliberazione consiliare n. 19 adottata in data odierna, con la quale è stato approvato il piano finanziario per la gestione del servizio rifiuti;

Visto l'art. 1 - comma 683 – della legge n. 147/2013, il quale dispone che le tariffe debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Ritenuto di dovere ripartire i costi di gestione del servizio rifiuti urbani ed assimilati, così come individuati con la deliberazione consiliare, adottata in data odierna, di approvazione del piano finanziario, in misura proporzionale alla superficie di riferimento delle utenze domestiche e non domestiche;

Ritenuto altresì di dovere stabilire nella misura minima i coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche, così come stabilito dall'allegato 1 al DPR n. 158/1999 (Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti);

Ritenuto di doversi avvalere della facoltà concessa ai Comuni per la determinazione del numero delle rate e della loro scadenza per l'anno 2014;

Ravvisata la necessità e la opportunità di dovere fissare per l'anno 2014 a 2 il numero di rate di riscossione del tributo, di cui la prima con scadenza al 30.11.2014 e la seconda al 28.02.2015;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239- comma 1 – lettera b – n. 7 – del TU n. 267/2000;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000;

All'unanimità dei voti espressi in modo palese;

DELIBERA

Di stabilire che per l'anno 2014 vengono applicati nella misura minima i coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa TARI per le utenze domestiche e non domestiche, così come stabilito dall'allegato 1 al DPR n. 158/1999 (Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti);

Di stabilire che per l'anno 2014 i costi di gestione del servizio rifiuti urbani ed assimilati delle utenze domestiche e non domestiche (parte fissa e variabile), così come individuati con la deliberazione consiliare, adottata in data odierna di approvazione del piano finanziario, vanno ripartiti in misura proporzionale alla superficie di riferimento delle stesse utenze domestiche (98,51 %) e non domestiche (1,49 %);

Di approvare gli importi unitari delle tariffe TARI riportati negli allegati A-B, parte integrante e sostanziale della presente;

Di stabilire che per l'anno 2014 la TARI deve essere riscossa in 2 rate di importo uguale di cui la prima con scadenza al 30.11.2014 e la seconda al 28.02.2015, per tutte le ragioni indicate in narrativa.

Di trasmettere copia del presente atto, per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	4.932,00	0,75	48,00	0,60	0,706999	31,156787
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	1.662,20	0,88	16,26	1,40	0,829546	72,699171
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	22.400,78	1,00	228,74	1,80	0,942666	93,470363
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	270,00	1,08	4,00	2,20	1,018079	114,241555

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2.15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	188,00	0,67	5,91	0,218328	0,204417
2.16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	100,00	5,54	48,74	1,805286	1,685836
2.17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	110,00	4,38	38,50	1,427284	1,331651
2.18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORM	100,00	0,57	5,00	0,185742	0,172941

IL PRESIDENTE
RAMONDELLI SABATINO



IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. DI FRANCESCO NICOLA

Ai sensi dell'art. 49 T.U. n. 267 del 18.08.2000, in ordine alla sola regolarità tecnica, si esprime parere:

- Favorevole
- Sfavorevole



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAMONDELLI SABATINO

Ai sensi dell'art. 49 T.U. n. 267 del 18.08.2000, in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere:

- Favorevole
- Sfavorevole



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAMONDELLI SABATINO